

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "NZIEM APS"

Art. 1 - Denominazione e Sede

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti il "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'associazione di promozione sociale denominata "NZIEM Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "NZIEM APS" (d'ora in avanti, la "Associazione").

1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora in avanti, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora in avanti, la "Normativa Applicabile").

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e alle attività dell'Associazione.

1.4 L'Associazione, una volta ottenuta la registrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti, il "RUNTS"), indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

1.5 La Sede dell'Associazione è in Via Fiume, 100 - Terzigno (NA) e potrà essere trasferita con una semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Scopo e Oggetto

2.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, ha lo scopo di promuovere l'esercizio, la conoscenza e la fruizione delle varie espressioni culturali e artistiche, per contribuire, in maniera significativa, a favorire la crescita e il benessere psicofisico.

2.2 L'Associazione, democratica e apolitica, svolgendo una o già attività di interesse generale, intende, senza scopo di lucro, promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale e gli Artisti operanti su territorio locale e nazionale valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno in Italia e all'Estero. Tutto ciò senza discriminazioni di spazio, di tempo, di tendenze e di stili, favorendo, nel modo più completo possibile, la diffusione, la produzione e la distribuzione delle loro opere mediante la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine con la creazione di iniziative e servizi, anche rivolte a terzi, nei settori della cultura, dell'arte e dello spettacolo, che soddisfino le aspirazioni proprie dei Soci. Per la realizzazione di quanto suesposto l'Associazione si prefigge la qualificazione, il miglioramento professionale, sociale ed artistico dei Soci e dell'ambito territoriale in cui svolgerà le proprie attività. In particolare rivolgerà le proprie specifiche competenze ai campi: della musica, della cultura, dello spettacolo, della comunicazione, del recupero e salvaguardia delle tradizioni e dell'arte in generale.

2.3 L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, della seguente attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS lettera i):

"organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo".

2.4. In particolare, per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione intende:

- Promuovere, organizzare e gestire, a cadenza regolare l'evento o gli eventi "NZIEM Festival" e annessi, per connessione di intenti e finalità, eventi culturali, convegni, corsi e altre attività connesse finalizzate alla sfera musicale.
- Promuovere e realizzare concorsi, premi, contest e corsi musicali.
- Promuovere interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. E dunque promuovere azioni di difesa della natura, del territorio e dell'ambiente tramite attività di informazione, formazione e sensibilizzazione sociale; promuovere e proporre, in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche, con le associazioni nazionali, locali, con gli abitanti ed i turisti, iniziative volte ad accrescere il progresso, la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente, attraverso la partecipazione popolare e l'impegno civile e sociale dei cittadini, senza distinzioni di partito, di religione e di ideologia; contribuire alla difesa del patrimonio naturale, paesaggistico, artistico ed all'ordinato sviluppo urbanistico della zona fornendo agli Enti responsabili suggerimenti, consigli, petizioni e proposte; cooperare con le autorità locali, con gli Organi centrali, regionali e nazionali per proporre serate su tematiche ambientali e salutistiche.
- Promuovere e realizzare eventi per favorire la prevenzione, l'integrazione, l'istruzione e la formazione;
- Promuovere e realizzare manifestazioni culturali per i giovani, gli anziani e le persone svantaggiate;

2.5. Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del CTS, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può:

- creare sinergie e fare rete con altre associazioni, sia locali sia nazionali, aventi analoghe finalità;
- stipulare convenzioni con enti, associazioni ed istituzioni di ogni tipo, finalizzate a conseguire i propri scopi sia diretti che indiretti;
- assumere la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come centri culturali, sale cinematografiche, teatri, sale da concerti e spazi pubblici;

- avvalersi dell'ausilio sia di prestazioni di lavoro autonomo di terzi, sia di soggetti, frutto di progetti di servizio civile e volontariato in campo nazionale e europeo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.
- attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo CTS.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del CTS, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Art.3 - Ammissione dei soci

3.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

3.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

3.2.a. Nella fattispecie, eventuali soci minorenni possono prendere parte alle attività culturali poste in essere dall'associazione a patto che siano rispettati i seguenti requisiti:

- Possono diventare soci all'atto della richiesta di far parte dell'associazione e della successiva conferma da parte di una figura genitoriale e/o tutori legali.
- Possono essere esclusi da parte dei diritti e doveri dei soci, qualora questi non fossero congrui e applicabili all'età anagrafica del socio minorenne.
 - è possibile prevedere l'espressione del voto (elettorato attivo) da parte del genitore, in quanto rappresentante legale, fino alla maggiore età del socio;
 - il genitore non può in nessun caso esercitare l'elettorato passivo (ovvero farsi eleggere in rappresentanza del figlio) essendo questo un diritto personalissimo del socio.

3.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

3.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

3.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento entro 60 giorni. La decisione è inappellabile.

3.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intransmissibile.

Art.4 – Diritti e doveri dei soci

4.1. Tutti i soci hanno diritto di voto.

4.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

4.3. La associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.

4.4. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

4.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art.5 – Recesso ed esclusione del socio

5.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

5.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

1. Morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
2. Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

5.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

5.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

5.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio

Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a sette membri. Resta in carica 3 esercizi.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. Redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
4. Ammette i nuovi soci;
5. Esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario e/o Tesoriere

Art.10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Vice Presidente

11.1. Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art.13 – Organo di controllo

13.1. Qualora si riscontrano i presupposti di legge, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

13.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Il Direttore Artistico.

14.1. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli partecipa ai lavori del Consiglio.

14.2. Compiti del Direttore Artistico:

1. Scegliere i brani o le opere da eseguire;
2. Stabilire la durata e la frequenza delle prove settimanali;
3. Esaminare il programma delle partecipazioni dell'orchestra alle manifestazioni esterne (concerti, rassegne, ecc.);
4. Può proporre al Consiglio Direttivo di avvalersi di altre figure professionali e di un secondo direttore artistico per coadiuvarlo nella preparazione musicale e artistica dell'associazione.

Art.15 – Patrimonio e risorse economiche

15.1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili ed immobili;
2. Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Erogazioni, donazioni e lasciti.

15.3. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
 2. Eredità, donazioni e legati;
 3. Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 15.4. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.16 – Scritture contabili

16.1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.17 – Rendiconto economico finanziario

17.1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 settembre al giorno 31 agosto dell'anno successivo.

17.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art.18 – Libri sociali obbligatori

18.1. L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

18.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

Art.19 – Volontari

19.1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

19.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

19.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.20 – Scioglimento

20.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

20.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

20.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 117/2017. Vien fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento e le quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi presso la Camera di Commercio di Napoli. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Napoli.

Art. 22 – Rinvio a leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al CTS e successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Art. 23 - Disposizione Transitoria

Fino a quando non sarà iscritta al RUNTS, l'Associazione opererà con la denominazione "NZIEM" nel rispetto delle norme del Codice Civile previste per le Associazioni non riconosciute e senza avvalersi dei benefici stabiliti dal CTS per le Associazioni di Promozione Sociale. Per tale ragione le disposizioni del presente Statuto necessarie ai fini della qualifica di Associazione di Promozione Sociale devono intendersi sospensivamente condizionate all'iscrizione nel RUNTS. Una volta ottenuta l'iscrizione al RUNTS, l'Associazione opererà con la denominazione "NZIEM Associazione di Promozione Sociale" (o, in forma abbreviata, "NZIEM APS") e nel rispetto delle norme di cui al CTS.

